



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

Piazza Italia 22 08100 Nuoro Tel.0784 238600-Fax0784 238600

Web: www.provincia.nuoro.gov.it - pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

DETERMINAZIONE N° 375

DEL 16/04/2019

OGGETTO: **Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1964 del 25/06/2010 e ss.mm.ii. al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: Diffida per mancata eliminazione criticità.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 2/A.S. del 06/03/2018 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di direzione del Settore Gestione Ambiente e Territorio;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1964 del 25/06/2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A;
- con successive determinazioni n. 1446 del 26/07/2013, n. 1693 del 12/09/2013, n. 1377 del 11/07/2014, n. 1247 del 24/06/2014, n. 1878 del 03/10/2014, n. 712 del 10/04/2015, n. 1289 del 29/07/2015, n. 1422 del 10/09/2015 e n. 529 del 02/05/2016 è stata modificata l'AIA di cui sopra;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 1416 del 9/11/2017, con la quale la Provincia ha diffidato ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006 il gestore dell'impianto al rispetto delle prescrizioni dell'AIA di cui Arpas ha accertato l'inosservanza e contestualmente ha ordinato allo stesso di provvedere all'eliminazione delle situazioni di criticità, rilevate sempre da Arpas e che, pur non configurandosi in violazioni di prescrizioni AIA o di norme ambientali di settore, generano un rischio ambientale tale da richiedere interventi atti a prevenirle;

VISTO:

- la documentazione presentata dal gestore in risposta alla determinazione n. 1416/17, ovvero le note prot. n. 17 del 09/02/2019; n. 38 del 27/04/2018, n. 43 del 03/05/2018, n. 64 del 03/07/2018 e n. 65 del 09/07/2018;
- quanto riportato dall'ARPAS di Oristano nella nota prot. n. 6334 del 19/02/2019 di riscontro alla richiesta della Provincia di verificare l'ottemperanza alla determinazione n. 1416 del 09/11/2017;

RILEVATO che, dalla verifica dell'Arpas di cui sopra prot. n. 6334 del 19/02/2019, risultano ottemperate le seguenti prescrizioni oggetto di diffida per le non conformità sanzionate ai sensi dell'art. 29- quattordices:

- la prescrizione di cui al p.to 1: *Si diffida il gestore a rispettare prontamente i valori limite di emissione per i sistemi di deodorizzazione.*

- la prescrizione di cui al p.to 2: *Si diffida il gestore a minimizzare immediatamente la durata dello stoccaggio dei rifiuti in fossa.*
- la prescrizione di cui al p.to 3: *Si diffida il gestore al rispetto immediato della prescrizione di cui ai p.ti 9 e 11 del § III.*
- la prescrizione di cui al p.to 4: *Si diffida il gestore, a predisporre entro 8 mesi un piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area, come previsto dalle prescrizioni (Det. n. 1446/2013 , § X (Sistema di Gestione Ambientale), p.ti 2 e 5 e § XIII (Interventi sull'area alla cessazione dell'attività).*
- la prescrizione di cui al p.to 5: *Si diffida il gestore per gli anni successivi a inserire nei rapporti annuali un Programma di miglioramento delle performance ambientali, riferito non solo all'impianto di termovalorizzazione ma a tutte le attività inserite nell'installazione AIA.*
- la prescrizione di cui al p.to 8: *Si diffida il gestore a posizionare immediatamente il bocchello di prelievo del punto di emissione E5 e pertanto a utilizzare metodi di misura riportati e/o indicati nella normativa italiana.*
- la prescrizione di cui al p.to 9: *Si diffida il gestore ad effettuare con frequenza mensile il monitoraggio ambientale discarica (Qualità dell'aria).*

CONSIDERATO:

- che, dalla verifica dell'Arpas prot. n. 6334 del 19/02/2019, la prescrizione di cui al p.to 6, sulla base di alcuni autocontrolli del 2018, non risulta ottemperata (*Si diffida il gestore a rispettare immediatamente per lo scarico in rete fognaria le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio fognario-depurativo, e pertanto la Provincia ha con nota prot. n. 6625 del 12/04/2019 ha richiesto al gestore gli esiti degli ultimi autocontrolli, al fine di definire eventuali provvedimenti di propria competenza;*
- che per la prescrizione di cui al p.to 7, (*Si diffida il gestore ad attuare misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo e il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento; in particolare devono essere intraprese operazioni di recupero delle acque meteoriche volte alla riduzione del consumo di risorsa idrica.*), per la quale non è stato imposto un limite temporale, l'Arpas prende atto delle considerazioni del gestore, ritenendo opportuno che il riesame della gestione delle acque avvenga nell'ambito del procedimento di riesame avviato dalla Provincia con nota prot. 1514 del 30/01/2019;

CONSIDERATO altresì che dalla verifica dell'Arpas di cui al prot. n. 6334 del 19/02/2019, risultano superate le seguenti criticità per le quali si è ordinato al gestore di provvedere all'eliminazione:

- la criticità di cui al p.to 7: *Il gestore dovrà provvedere urgentemente al ripristino delle suddette canalette; le stesse dovranno essere adeguatamente manutenzionate per garantire l'allontanamento delle acque meteoriche esterne. Il Gestore dovrà identificare in planimetria e nei rapporti di prova i pozzetti di prelievo dei campioni. Il gestore dovrà sostituire i limiti di riferimento delle acque meteoriche utilizzati con gli standard di qualità ambientale previsti per i corpi idrici superficiali dal D.Lgs. n.152/06*
- la criticità di cui al p.to 8: *Il gestore dovrà garantire che i contenitori delle sostanze non compatibili ed in grado di reagire tra loro, risultino alloggiati in bacini di contenimento separati ed idoneamente dimensionati*
- la criticità di cui al p.to 9: *Il gestore dovrà provvedere ad una adeguata pulizia e manutenzione delle*

caditoie stradali

TENUTO CONTO che per le criticità di cui al p.to 1 (*Il Gestore dovrà entro tre mesi comunicare le modalità gestionali impianto di incenerimento fermo a utilizzate per garantire la depressione delle fosse e la destinazione delle arie aspirate*), di cui al p.to 4 (*Il gestore dovrà provvedere immediatamente alla coltivazione della discarica secondo le modalità e i criteri fissati dall'AIA e dalla norme, per superare le criticità riscontrate in sede di visita ispettiva*) e di cui al p.to 6 (*Il gestore dovrà sempre provvedere ad una adeguata pulizia e manutenzione della canaletta perimetrale, al fine di garantire il normale deflusso del percolato*) sono state richieste specifiche indicazioni e chiarimenti all'Arpas con note prot. n. 6287 del 05/04/2019 e nota prot. 6617 del 12/04/2019;

PRESO ATTO che invece non risultano superate le criticità di seguito riportate, per le quali la determinazione n. 1416 del 9/11/2017 dettava specifiche disposizioni:

- la criticità di cui al p.to 2: *Il gestore dovrà ripristinare immediatamente la pavimentazione nelle zone con presenza di fessurazioni;*
- la criticità di cui al p.to 3: *Il gestore dovrà presentare entro tre mesi un programma di chiusura della discarica;*
- la criticità di cui al p.to 5: *Il gestore dovrà rivedere entro tre mesi i livelli di guardia di Ferro e Manganese sulla base degli esiti dei rilevamenti avuti negli ultimi anni;*
- la criticità di cui al p.to 10: *Il gestore ha l'obbligo di procedere ai controlli previsti dal PMC, secondo le modalità prescritte dallo stesso per l'anno 2017 e successivi, superando le criticità e carenze rilevate durante la visita ispettiva. Si chiede al gestore la trasmissione dei rapporti di prova relativi alla caratterizzazione delle polveri;*

VALUTATO che:

- per l'ARPAS Dipartimento di Oristano le situazioni di criticità individuate, pur non configurandosi in violazioni di prescrizioni AIA o di norme ambientali di settore, generano un rischio ambientale tale da richiedere interventi atti a prevenirlo;
- che la Provincia con la propria determinazione n. 1416 del 9/11/2017 ha ordinato pertanto al gestore di provvedere a riguardo imponendo specifiche prescrizioni, atte a prevenire eventuali rischi ambientali;

RICHIAMATO l'art. 29 decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006 che prevede, in caso di inosservanza sulle prescrizioni autorizzatorie, che la Provincia provveda, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità' competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità';

RITENUTO pertanto necessario procedere con apposita diffida per la mancata esecuzione degli interventi atti a prevenire eventuali rischi ambientali derivanti dalle criticità oggetto di specifiche prescrizioni della determinazione n. 1416 del 9/11/2017, per le quali il gestore risulta non aver adempiuto;

VISTI:

- il Titolo III bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ;
- la Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di Coordinamento IPPC- Direzione Generale dell'Ambiente servizio SAVI;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA

DI DIFFIDARE, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006, il gestore dell'impianto Società Tossilo s.p.a. al rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento n. 1416 del 09/11/2017 per l'eliminazione delle situazioni di criticità rilevate che, pur non configurandosi in violazioni di prescrizioni AIA o di norme ambientali di settore, generano un rischio ambientale tale da richiedere interventi atti a prevenirle, secondo quanto appresso indicato:

1. per il rilievo di cui al p.to 2: *Il gestore dovrà ripristinare immediatamente la pavimentazione nelle zone con presenza di fessurazioni;*

si diffida il gestore ad eseguire entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento i lavori di ripristino della pavimentazione nelle zone con presenza di fessurazioni all'interno dei capannoni di stabilizzazione e maturazione del compost;

2. per il rilievo di cui al p.to 3: *Il gestore dovrà presentare entro tre mesi un programma di chiusura della discarica;*

si diffida il gestore a presentare entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento il cronoprogramma illustrante la tempistica di chiusura della discarica, la descrizione di opere finalizzate a minimizzare le infiltrazioni delle acque piovane nella discarica stessa, in attesa della realizzazione degli interventi di chiusura.

3. per il rilievo di cui al p.to 5: *Il gestore dovrà rivedere entro tre mesi i livelli di guardia di Ferro e Manganese sulla base degli esiti dei rilevamenti avuti negli ultimi anni;*

si diffida il gestore a presentare entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento la revisione dei livelli di guardia di ferro e manganese sulla base del documento segnalato da Arpas, per il quale il gestore aveva comunicato l'avvio del lavoro di revisione senza aver però dato comunicazione degli esiti;

4. il rilievo di cui al p.to 10: *Il gestore ha l'obbligo di procedere ai controlli previsti dal PMC, secondo le modalità prescritte dallo stesso per l'anno 2017 e successivi, superando le criticità e carenze rilevate durante la visita ispettiva. Si chiede al gestore la trasmissione dei rapporti di prova relativi alla caratterizzazione delle polveri.*

si diffida il gestore a presentare entro 30 dall'adozione del presente provvedimento giorni i rapporti di prova relativi alla caratterizzazione delle polveri (come rifiuto) derivanti da aspirazione localizzate posizionate sui nastri trasportatori del capannone di selezione, indicate nel PMC (Tab. E5- Emissioni diffuse).

DI STABILIRE che tutta la documentazione richiesta nei punti precedenti dovrà essere trasmessa alla Provincia di Nuoro e all'ARPAS Dipartimento di Oristano, che ne verificherà i contenuti ai fini di cui sopra;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Tossilo S.p.A., al Consorzio

Industriale di Macomer, all'ARPAS Dipartimento di Oristano, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS, al Comune di Macomer;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina amministrazione trasparente - del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la trasparenza e l'integrità;

AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° cinque pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 16/04/2019

L'OPERATORE INCARICATO

Caterina Piredda